

Assistenza nella procedura di dispensa dal servizio
(Risoluzione del 10 febbraio 1994)

rilevato che: -Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, -nella seduta del 10 febbraio 1994,

- questo consiglio, nel disciplinare la procedura di cui all'art. 2 del decreto sopra citato, ha stabilito che "l'interessato ha diritto di essere sentito, con l'eventuale assistenza di altro magistrato." (delibera 17.2.1968);
- che l'art. 4 del decreto n. 511, nel dettare alcune regole procedurali minime, accomuna gli istituti di cui agli artt. 2 e 3 del decreto stesso, sì che la ulteriore garanzia specificata da questo Consiglio ben può ritenersi estesa anche alla procedura di dispensa di cui all'art 3;
- che questa conclusione è avvalorata dalla considerazione che la procedura di cui all'art. 3 del decreto è suscettibile di produrre effetti assai più incisivi a carico del magistrato rispetto alla procedura di cui all'art. 2 (allontanamento dall'ordine giudiziario anziché dalla sola sede o funzione), cosicché il valore dell'inamovibilità deve ricevere in questa una tutela procedurale non minore che in quella;

ha approvato la seguente risoluzione:

al magistrato, nei cui confronti sia stata aperta una procedura di dispensa ai sensi dell'art. 3 del R.D. Lgs. 3.5.1946 n. 511, compete la facoltà di farsi assistere da un altro magistrato, nei termini stabiliti da questo Consiglio con delibera del 17.2.1988 a proposito della procedura di cui all'art. 2 dello stesso decreto.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Galloni)

=1